

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr Stefano Toschei – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUANO CIRO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Delvecchio Gennaro ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete